

IMPOSTE SUL REDDITO

Decreto Liquidità: acconti in misura ridotta all'80%

di Leonardo Pietrobon

DIGITAL Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI

Scopri di più >



Una delle disposizioni normative presenti nel c.d. **“Decreto Liquidità”** riguarda il pagamento degli **acconti a titolo d'imposta**, le cui scadenze sono fissate, in modo canonico, rispettivamente il **30.06.2020** e **30.11.2020**.

L'**articolo 20** del citato decreto, in deroga rispetto alle previsioni ordinarie, stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo d'imposta 2020 è ammesso il versamento nella **misura ridotta dell'80%**, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni.

Si ricorda, infatti, che secondo quanto stabilito dal [comma 1 dell'articolo 13 D.Lgs. 241/1997](#) “*Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile*”.

Come noto la determinazione dell'aconto dovuto può avvenire alternativamente **secondo due modalità**:

- il **metodo storico**;
- o il **metodo previsionale**.

Con il **metodo storico**, il calcolo dell'aconto è effettuato sulla base **dell'imposta dovuta per l'anno precedente**, al netto di eventuali detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'aconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Con il **metodo previsionale**, invece, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un

risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere ad un **versamento stimato**, ossia sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta. Tale scelta, come già sopra evidenziato, può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con conseguente applicazione delle **sanzioni**, di cui al sopra citato [articolo 13 D.Lgs. 241/1997](#), sulla **differenza non versata**.

Sotto il profilo pratico, si ricorda che, per quanto riguarda le imposte dirette, sono sottoposte alle regole di **versamento degli acconti** rispettivamente:

- l'**Irpef**;
- l'**Ires**;
- l'**imposta sostitutiva del regime di vantaggio, ex L. 98/2011**;
- l'**imposta sostitutiva del regime forfattario, ex 190/2014**;
- la **cedolare secca**;
- l'**Ivie**;
- l'**Ivafe**.

La **misura ordinaria** dell'aconto d'imposta, ossia senza considerare la disposizione normativa contenuta nel c.d. "Decreto Liquidità", basata sul metodo storico **è generalmente pari al 100%** dell'imposta, con alcune eccezioni normativamente previste.

Al fine di delineare un quadro preciso si riporta di seguito una tabella esplicativa in cui è riportata la **misura dell'aconto dovuto in misura ordinaria**:

Imposta	Riferimento normativo	Ammontare a regime
Irpef	Articolo 11, comma 18, D.L. 76/2013	100%
Ires	Articolo 1, comma 301, L. 311/2004	100%
Irap	Articolo 30, comma 3, D.Lgs. 446/1997 e articolo 17, comma 3, D.P.R. 445/2001	100%
Cedolare secca	Articolo 3, comma 4, D.Lgs. 23/2011	95%
Ivie e Ivafe	Articolo 19, comma 22, D.L. 201/2011	100%

Il Decreto Liquidità **non interviene** a modificare la percentuale di aconto determinata secondo il **metodo storico**, ma modifica **soltanto** la modalità di determinazione dell'aconto secondo il **metodo previsionale**.

L'**articolo 20 del Decreto**, infatti, rubricato "**Metodo previsionale acconti di giugno**", prevede che le disposizioni inerenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti:

- **dell'Irpef**;
- **dell'Ires**;

- **dell'Irap**

non si applicano se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della **dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020**.

Ciò che emerge dalla lettura della citata disposizione normativa è:

- **un'applicazione limitata sotto il profilo oggettivo;**
- **un'applicazione limitata sotto il profilo procedurale.**

Partendo da quest'ultimo aspetto, ciò che emerge è un'applicazione logica della riduzione dell'acconto **solo** in base al **metodo previsionale**.

Ciò che, invece, non trova un riscontro logico è l'applicazione della riduzione all'80% **per le sole imposte: Irpef, Ires ed Irap**, lasciando **immutato il regime** sopra decritto, con la conseguente applicazione della misura riportata in tabella e il conseguente regime sanzionatorio, per le **altre imposte dirette o forfettarie**, quali ad esempio le **addizionali**, l'imposta sostitutiva per il **regime forfettario, l'Ivie e l'Ivafe**.